



## Tribunale Ordinario di Udine

II Sezione Civile

### DECRETO

Il Giudice dott. Gianmarco Calienno,  
nel procedimento n. r.g. **12/2020**, introdotto da

**GHIANI GIORGIA** (C.F. GHNGRG83M41E281T) rapp. e dif. dall'avv. ENRICA SPANGARO,  
giusta mandato in atti;

RICORRENTE

rilevato che:

- a) la domanda, depositata il 7/8/2020, è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A L. n° 3/2012, perchè ha debiti per oltre Euro 370.000,00, è titolare di soli beni mobili, percepisce redditi da lavoro che non sono sufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;
- c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012, non rivestendo la qualità di socio illimitatamente responsabile di società fallibile nè di imprenditore commerciale fallibile, in considerazione della sussistenza congiunta dei limiti di non fallibilità di cui all'art.1 comma 2° L.F. relativamente all'impresa individuale cessata e comunque perché tale impresa risulta cancellata dal registro delle imprese nel luglio 2019 e, quindi, da oltre un anno alla data di deposito del presente ricorso;
- d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012;

vista la documentazione allegata;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dall'avv. Paola Baldini, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012;

ritenuto che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che allo stato, alla luce delle informazioni acquisite dal professionista non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;



rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

Sul punto risulta che la retribuzione mensile media del ricorrente ammonta a circa Euro 496,00.

In generale, l'art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/12 appare introdurre un'evidente deroga ai limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. ed al DPR n° 180/1950, ritenuti peraltro operanti solo nel procedimento esecutivo individuale, e non in quelli collettivi come il fallimento o il presente (Cass. n° 16916/2003). Dunque lo stipendio e/o la pensione possono essere apprese all'attivo anche oltre i limiti del quinto e di quelli regolati dal DPR n° 180/50 per il caso di cumulo fra cessione e pignoramento.

L'avvio della procedura farà perdere effetto alle eventuali cessioni (volontaria e/o forzata) della retribuzione, perché l'art. 14 *undecies* L. n° 3/12 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42 secondo comma L.Fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento.

Ne consegue che l'eventuale cessione (volontaria e/o forzata) non dovrà più essere presa in considerazione con l'effetto dell'acquisizione all'attivo delle procedura dell'intera retribuzione, esclusa la parte, qui di seguito determinata, che rimarrà nella disponibilità del debitore per il suo mantenimento.

Tutto ciò premesso, esaminato l'elenco delle spese personali fornito dal debitore a cui concorrono il coniuge nonché altri parenti, che portano ad una media mensile di Euro 1.836,00 circa e considerato che quanto il debitore attualmente percepisce mensilmente (Euro 496,00) è nettamente inferiore, ritiene il Tribunale che la retribuzione della ricorrente, nella sua misura attuale, resti esclusa dall'attivo della liquidazione perchè inferiore al c.d. minimo vitale pari attualmente a mensili Euro 689,74, ossia l'importo dell'assegno sociale aumentato della sua metà.

Sarà obbligo della ricorrente di comunicare al liquidatore ogni variazione del suo reddito.

La parte dell'eventuale maggiore retribuzione futura che eccederà l'importo di Euro 689,74 mensili farà quindi, parte dell'attivo di liquidazione.

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrano nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.

rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

- così stabilisce l'art. 14 *quinqüies* comma 2 lett. B L. n° 3/2012:



- quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall'attivo); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all'apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all'attivo (art. 14 *duodecies* L. n° 3/2012), sicché a maggior ragione non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;

- tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso che alcuni di essi si possano soddisfare separatamente rimettendo l'accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;

- manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.);

- è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni appresi all'attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo; è impensabile che tale sua funzione conviva col custode del singolo bene pignorato che immancabilmente in sede di espropriazione immobiliare deve essere nominato;

- il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria; non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali;

- è il giudice di questa procedura che *“sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (...), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo”* (art. 14-novies, comma 3), ciò che conferma l'attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all'attività dei soli organi della liquidazione;

rilevato che nulla osta alla nomina quale liquidatore del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

### **P.Q.M.**

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione dei beni di **GHIANI GIORGIA** (C.F. GHNGRG83M41E281T);

**nomina** liquidatore l'avv. Paola Baldini (c.f. BLDPLA79A63L483I);

**ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, in relazione a ciascun bene immobile e bene mobile registrato di cui è proprietario il debitore (anche per quota);

**ordina** la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**fissa** al liquidatore termine al **15 gennaio 2021** per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n° 3/2012;

**dispone** che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet [www.fallimentiudine.com](http://www.fallimentiudine.com) e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;



**dispone** che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

**precisa** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

**precisa** che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

**invita** il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni del ricorrente per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);

**dichiara** che dal 7/8/2020 e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 14/10/2020

Il Giudice

Gianmarco Calienno

